REP.



## REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dottor Andrea Loffredo, ha emesso la seguente

## **ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 2881/2012 R.G.A.C., instaurata ai sensi dell'art 702 bis cpc, avente ad oggetto: azione di restituzione di indebito, vertente TRA

S.p.A. in persona del l.r.p.t., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. difensore giusta procura in atti

E

Banco Popolare Soc. Coop., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. presso il cui studio el.te domicilia

RESISTENTE, rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. tutti el.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo

CHIAMATI IN CAUSA

## CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di discussione ed atti introduttivi del giudizio, qui integralmente richiamate e trascritte

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere a motivare la decisione, occorre premettere:

- il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte -Cassazione, 3.3.2014 n. 4931- e non deve dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite -Cassazione, sez. III, 30.6.2014 n. 14767; sez. II, 12.1.2015 n. 221-
- basta che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo - Cassazione, 21.2.2013 n.
  4346- dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i

A.

rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" -Cassazione: 27.1.2014 n. 1608; 15.5.2013 n. 11699; 28.5.2012 n. 8451; 29.3.2012 n. 5088; 27.9.2011 n. 19748-;

- al giudice è solo chiesto di assumere una decisione e spiegarne le ragioni (vedi Cassazione, sezioni unite civili, 16.1.2015 n. 642);
- inoltre è possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell'atto rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem Cassazione, sez. unite citata e: 20.3.2013 n. 7041; 11.2.2011 n. 3367; 16.1.2009 n. 979; 8.7.2005 n. 14390; 29.5.2002 n. 13937; con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 4.5.2009 n. 10222-
- "l'adozione del modello di motivazione semplificata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate" -vedì Cassazione, sez. II, 4.7.2012 n. 11199.

Fatte queste premesse metodologiche, va detto che la domanda di parte ricorrente (afferente addebiti operati illegittimamente dalla banca sui conti intestati alla società de qua) è parzialmente fondata.

Del tutto fondata è invece la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca resistente, anche nei confronti dei garanti chiamati in causa, ed avente ad oggetto la somma di euro 561.137,34, di cui euro 148.555,34 per 82 cambiali "ritornate insolute e protestate" ed euro 412.582,00 "per capitale scaduto ed a scadere relativo al contratto di finanziamento n. 1420/670114".

La domanda attorea di accertamento di illegittimità e conseguente azione di ripetizione dell'indebito bancario ex art. 2033 c.c. concerne una materia nella quale si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, culminato nelle sentenze della S.C. a Sezioni Unite nn. 21095/04 e 24418/10, peraltro avallate dalla sentenza n. 78/12 della Corte Costituzionale. Basta richiamare le argomentazioni svolte da detti autorevolissimi Consessi per confutare e ritenere infondato quanto in diritto svolto dalla difesa della banca convenuta con riferimento alla decadenza per mancata contestazione degli estratti conto ed alla presunta

- The

legittimità delle prassi bancarie applicate in assenza di contratto o in violazione di norme di legge (interessi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto).

Ritenuto quindi in diritto fondato quanto esposto in generale nel ricorso, occorre passare ad analizzare, nello specifico, la fondatezza delle doglianze "attoree", alla luce degli accertamenti peritali disposti nel corso del giudizio.

Doglianze attoree fondate nei limiti di quanto argomentato dallo scrivente giudice con ordinanza del 5.11.2013 e, parzialmente, dal giudice onorario di Tribunale all'udienza del 15.4.15.

E la consulenza tecnica di ufficio, depositata in cancelleria nella versione integrata e definitiva in data 31.7.2015, è stata svolta in ossequio ai criteri fissati dal giudicante.

La perizia de qua appare condivisibile, corretta e bene argomentata (anche in relazione ai rilievi di parte).

Invero sono stati applicati correttamente i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 2.12.10 in ordine alla capitalizzazione degli interessi.

Parimenti appaiono correttamente applicate dal CTU, nei limiti della loro validità e determinatezza, le clausole contrattuali presenti nei contratti intercorsi fra le parti.

A tal proposito si richiama quanto argomentato dal CTU, da intendersi qui integralmente trascritto.

Occorre peraltro evidenziare che le doglianze di parte ricorrente espresse già in sede di atto introduttivo del giudizio ricomprendevano "voci di debito effettivamente non dovute per ......, spese ed interessi in misura illegittima..." "in forza delle esplicitate, illegittime, causali e clausole contrattuali invalide, nulle, annullabili e, comunque, improduttive di effetti giuridici......".

Pertanto bene ha fatto il CTU, nell'ipotesi finale della perizia integrativa (alle pagine 6 e 7), a depurare dal conto corrente ordinario n. 1687 le competenze e gli interessi di sconto relativi alle 479 operazioni di sconto cambiario sulla base di contratti privi delle condizioni economiche.

Nel modo sopra indicato deve essere correttamente interpretato il quesito integrativo rivolto al CTU all'udienza del 15.4.2015.

Il conto corrente ordinario n. 1687, per come ricostruito dal CTU, presentava alla data del 30.6.2012 un saldo a credito della società ricorrente pari ad euro 202.569,47 in luogo del saldo riportato nella contabilità della banca (euro 139.042,83 a debito della correntista).

Detto saldo, per come ricostruito dal perito d'ufficio, deve essere incrementato dell'ulteriore importo di euro 123.526,80, a titolo di voci addebitate illegittimamente (su tale conto) ed aventi ad oggetto, appunto, "le competenze e gli interessi di sconto relative a n. 479 operazioni di sconto cambiario sulla base di contratti privi delle condizioni economiche".

E pertanto, non essendo stata data la prova della chiusura del conto corrente n. 1687, deve essere emessa pronuncia dichiarativa di rettifica del saldo (alla data del 30.6.2012) da euro 139.042,83 (a debito della correntista) ad euro 326.096,27 (a credito della correntista).

I saldi degli altri conti oggetto di doglianze "attoree" non devono essere rettificati, come accertato dal CTU.

Il credito oggetto della domanda riconvenzionale di parte resistente è stato verificato, con esito positivo, da parte del CTU.

Alla somma a credito della banca devono esser aggiunti gli interessi, dalla domanda riconvenzionale all'effettivo soddisfo.

La società ricorrente ed i garanti chiamati in causa devono essere condannati, in solido, al pagamento di tale importo in favore dell'istituto di credito convenuto in giudizio.

L'esito del giudizio induce a compensare per tre quinti le spese di lite, ponendo i restanti due quinti a carico della società ricorrente e dei garanti. Motivi di equità inducono a porre le spese di CTU per un mezzo a carico della banca resistente (tenuto conto delle illegittimità riscontrate dal perito) e per un mezzo, in solido, a carico della società ricorrente e dei garanti (tenuto conto della persistenza di una posizione debitoria di un certo rilievo).

Infine, devono trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica in sede alla luce di quanto accertato dal CTU relativamente al superamento del tasso soglia usura nel corso di alcuni trimestri presi in considerazione.

PQM

 Accoglie la domanda di accertamento e, per l'effetto, dichiara che il rapporto di c/c n. 1687, all'esito della ricostruzione contabile

1

operata in giudizio, presenta alla data del 30.06.2012 un saldo a credito di parte ricorrente pari ad euro 326.096,27.

- 2) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna, in solido, la S.p.A. & C. e (i garanti entro il limite garantito) al pagamento in favore del Banco Popolare Soc. Coop. della somma di euro 561.137,34, oltre interessi dalla domanda riconvenzionale al soddisfo.
- 3) Rigetta ogni altra domanda.
- 4) Compensa per tre quinti le spese di lite, condannando, in solido, la S.p.A. & C. e al pagamento in favore della banca resistente dei restanti due quinti, che liquida in euro 296,00 per spese, euro 6.100,00 per compensi avvocato, oltre rimborso forfettario ex DM 55/14, Cpa ed Iva.
- 5) Pone definitivamente le spese di CTU per un mezzo a carico della banca resistente e per un mezzo, in solido, a carico della società ricorrente e dei garanti.
- 6) Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede, per quanto in motivazione.

Benevento, 28 marzo 2016

Il giudice

Andrea Loffredo

Thomas

DEPOSITATO IN CANCELLA Benevento. - 6 APR.